



Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Alessandra Dominici, in udienza ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.3986 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 decisa all'udienza, vertente

TRA

S.E.A****o. S.R.L.), con sede in Civitavecchia alla Via S****a Nord (A****a: B****A San G****i A****oo), rappresentata e difesa dall'Avv. G****i P****U e dall'Avv. P****s M , tutti domiciliati presso lo studio dell'Avv. I****a C****o con studio in Roma alla Via Dei F****O n. 6 come da procura in atti.

ATTRICE

CONTRO

INTESA SAN G****i S.P.A. (CF: 00799960158) -già UBI Banca P****R di A****O Italiane Spa- con sede legale in Torino, piazza S. n 156 7****3 rappresentata e difesa, come da procura in atti dagli avv.ti prof. A****C F****a, G****o e P****o F****a, domiciliata presso e nello studio dell'avv. D****e C****C in Roma, Via Viale E****a S****E n. 118.

CONVENUTA

OGGETTO: Ripetizione indebito

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato SE.A****o. S.r.L. ha adito l'istituto di credito al fine di ottenere la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 7520 acceso in data 4.8.1998 presso Banca Tirrenica S.p.A. (precedente denominazione di UBI BANCA) e chiuso con saldo zero in data 5.5.2017, con conseguente condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto di aver intrattenuto rapporti di finanziamento con Banca Tirrenica S.p.A. (precedente denominazione di UBI BANCA) regolati sul conto corrente n. 7520 per finanziare la sua attività di pulizia, raccolta rifiuti negli ambiti Aeroportuali e pulizia e disinquinamento degli specchi acquei Aeroportuali. Secondo la prospettazione di parte attrice in tutti i suddetti rapporti di finanziamento la Banca avrebbe applicato interessi ultralegali, determinati arbitrariamente e in via unilaterale in assenza di contratti stipulati tra le parti o comunque sulla base di clausole generiche o nulle, anche per violazione delle prescrizioni formali dettate dall'articolo 1282 c.c.. La SE.A****o. sostiene, inoltre, che alle medesime operazioni di finanziamento l'istituto di credito avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e comunque effettuato anatocismi vietati dall'art. 1283 c.c., in violazione delle prescrizioni formali e sostanziali dettate dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, anche in ragione della nullità ex art. 1344 c.c. di ogni clausola elusiva di determinazione irrisoria degli

interessi attivi, nonché in violazione dell'art.1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Parte attrice ha contestato, inoltre, l'applicazione ai suddetti rapporti di finanziamento commissioni, spese di istruttoria, <<giorni valuta>> o altri oneri comunque denominati non dovuti perché vietati dalla legge o indeterminati quanto alla base di calcolo o non concordati né accettati dalla correntista nelle forme richieste a pena di nullità dagli artt. 117 e 118 D.lgs 385/1993.

Si è costituito in giudizio l'istituto di credito convenuto chiedendo preliminarmente la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminazione dei fatti e degli elementi costituenti le ragioni della domanda ed eccependo la prescrizione del diritto fatto valere con riferimento a tutte le somme versate fino all'anno 2010, trattandosi di rimesse solutorie rispetto alle quali il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento del singolo pagamento.

Nel merito l'istituto di credito ha riferito di aver preso tempestivamente atto della Delibera CICR del 9/2/2000 avendo optato per la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia a debito che a credito, a decorrere dalla liquidazione del 30/6/00. La Banca convenuta ha dedotto di aver attuato la richiamata delibera avendo provveduto ad emanare circolari, avendo pubblicato sulla G.U. l'informativa alla clientela richiesta dalla legge e avendo informato la clientela tramite Gazzetta Ufficiale, nonché mediante l'affissione di appositi avvisi presso tutte le filiali. Nel caso specifico, l'adeguamento sarebbe consistito nell'estendere l'anatocismo trimestrale anche agli interessi attivi, e trattandosi di modifica non peggiorativa delle

condizioni in precedenza praticate, sarebbe stata sufficiente la sua comunicazione mediante pubblicazione in gazzetta ufficiale, come previsto dall'art.7 della suddetta delibera CICR .

Infine, con riferimento all'applicazione degli interessi ultralegali, l'istituto di credito convenuto ha eccepito l'assoluta genericità della domanda che per tale ragione, non sarebbe meritevole di accoglimento. All'esito di un'istruttoria documentale ed espletata una consulenza tecnica contabile, all'udienza del 20.5.2021 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicato e il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 28.7.2021 il giudice istruttore, ritenuta la necessità di operare un'integrazione della consulenza tecnica ha rimesso la causa sul ruolo conferendo nuovo incarico al CTU all'esito del quale si è resa un'integrazione ulteriore integrazione di perizia.

Si sono susseguiti alcuni rinvii di udienza necessari per l'integrazione della CTU non rispondente esattamente alle indicazioni contenute nel quesito. All'udienza del 20.10.2022 il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione.

All'esito della camera di consiglio il giudice rileva che la domanda è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.

Preliminarmente si evidenzia che la seppur poco chiara e lacunosa esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto contenute nell'atto di citazione, consentono quantomeno l'individuazione dei fatti posti alla base della domanda e delle ragioni di diritto alla stessa sottese e pertanto non può

ritenersi sussistente quell'assoluta incertezza che l'art. 164 c.p.c. richiede per la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio. In via preliminare si osserva che l'eccezione di prescrizione formulata da convenuto non può essere accolta.

Come noto la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con un orientamento ormai consolidato, ha chiarito che il termine ordinario di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitato per le somme versate sul conto corrente inizia a decorrere dalla chiusura del conto corrente se si tratta di rimesse ripristinatorie della provvista, mentre decorre dal singolo versamento se quest'ultimo ha natura solutoria (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418).

La Suprema Corte ha poi meglio precisato che il suesposto principio muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebitato, perchè prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebitati), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano

unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (Cassazione civile, sez. I, 23/12/2020, n. 29411). E' stato altresì chiarito dai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità che l'onere probatorio relativo alla natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse grava sul correntista, di fronte all'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca (Cassazione civile, sez. I, 06/12/2019, n. 31927).

Nel caso di specie non è contestato tra le parti che sul conto corrente oggetto di causa per tutto il periodo di apertura dello stesso siano state concesse delle aperture di credito. Tale circostanza deve pertanto ritenersi provata ai sensi dell'art 115 c.p.c.

L'istituto di credito si è limitato ad eccepire che i versamenti effettuati sul conto corrente dalla SE.A****o Srl hanno natura solutoria in quanto si è verificato lo sconfinamento del fido concesso da parte dell'attrice nei contratti di apertura di credito depositati.

Parte attrice ha contestato che tali contratti si riferiscano ad accordi presi tra le parti in relazioni ad operazioni effettuate sul conto corrente oggetto di causa. A tal proposito si osserva che i documenti depositati da UBI Banca S.p.a (doc 7-16 memoria ex art. 183 co VI n 2 parte convenuta) non possono ritenersi prova idonea della misura del fido concesso, in quanto si tratta di contratti di apertura di credito in conto corrente nei quali non vi è alcun riferimento al conto corrente n 7520 del 4.8.1998. La corrispondenza di tali pattuizioni con quelle relative alle aperture di credito sul suddetto conto corrente, non può neanche ritenersi provata in via presuntiva. Il ricorso alle

presunzioni sarebbe stato possibile laddove non fosse stata dedotta e non emergesse dagli atti di causa la presenza di altri conti correnti aperti dalla società attrice presso l'istituto convenuto nel periodo in contestazione. Diversamente, tra i contratti depositati dalla convenuta, vi è un contratto di apertura di credito stipulato nel 2006 destinato ad operare su un altro conto corrente intestato alla società, il n. 30959 (cfr. doc. 11 memoria ex art. 183 co. VI, n. 2 c.p.c. convenuta).

Può invece ritenersi provato, in mancanza di elementi che depongano in senso contrario, che l'attrice non abbia mai ecceduto i limiti dei fidi alla stessa concessi come risulta dalla certificazione della Centrale Rischi di Banca Ditalia, estrapolata in data 11.6.2019 con riferimento a tutto il periodo in contestazione (allegato alla memoria ex art. 183 co. VI, n. 2 c.p.c.). Tale documento, la cui autenticità non è stata oggetto di contestazione da parte dell'istituto di credito convenuto, dà atto che nei confronti di Banca Tirrenica (oggi UBI BANCA SPA) non risultano crediti sconfinati o scaduti contro la società attrice.

L'esistenza delle aperture di credito e l'assenza di sconfinamenti rispetto ai limiti pattuiti consente di affermare la natura ripristinatoria di tutti i versamenti effettuati sul conto corrente oggetto di causa dall'attrice; conseguentemente la data in cui il termine di prescrizione decennale per l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebitato deve essere fissato nel 5.5.2017, data di estinzione del conto corrente.

Acclarata la non intervenuta prescrizione del diritto azionato, può passarsi all'esame del merito della domanda di ripetizione.

E bene preliminarmente ricordare che con riferimento all'azione di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi (Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334; Cass. 28 luglio 1997, n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995, n. 12897; più di recente: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22872).

La Suprema Corte ha precisato questo principio generale chiarendo che, tuttavia, l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1170 del 11/02/1999; Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2021, n. 14428).

Coerentemente con tale precisazione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sebbene in generale grava sul correntista l'onere di produrre il contratto di conto corrente quando questi lamenta l'applicazione di condizioni diverse da quelle pattuite, nel caso in cui la domanda sia basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta e la banca sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio, allora non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cassazione civile, sez. I, 23/12/2020, n. 29411).

Nel caso di specie tale onere è stato assolto dalla banca convenuta che ha prodotto il contratto di conto corrente n. 7520 del 4.8.1998 (doc 3 comparsa di costituzione), da ritenersi valido e regolare, diversamente da quanto eccepito da parte attrice.

Secondo la prospettazione attorea il contratto prodotto in giudizio sarebbe affetto da nullità ai sensi dell'art. 117 D.lgs 385/1993 in quanto il documento depositato riporta la sola sottoscrizione della SE.A****o S.r.l (la cliente) e alla quale l'istituto di credito non avrebbe consegnato una copia. Come noto l'art. 117, co.1 D.lgs 385/1993 prevede che i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Cassazione a Sezioni Unite ha di recente affermato che il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso "non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa". In applicazione di tale principio con riferimento ad un contratto di intermediazione finanziaria la Suprema Corte ha ritenuto che il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti «assorbito», quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia stato raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo (Cass. SSUU nn. 898-1200 -1201- 1653/218). Tale principio è stato esteso dalle sezioni semplici, all'esito di un percorso giurisprudenziale non sempre lineare, anche ai contratti bancari (cfr: Cass. 5919/2015; Cass. n. 4564/2012; Cass. n.5919/2016). Con specifico riferimento al contratto di conto corrente la Suprema Corte ha infatti ritenuto che una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto (Cass. Sez. 1 . Ord. n. 16070 del 18/06/2018).

Nel caso di specie il documento depositato dall'istituto di credito è l'accettazione, sottoscritta da SE.A****o. S.r.l, della proposta contenente le condizioni contrattuali precedentemente inviata dalla banca e che la stessa cliente, nell'incipit del documento dichiara di aver ricevuto. La consegna della copia al cliente, intesa come messa a disposizione dello stesso di una copia delle condizioni pattuite, prima o dopo la stipula, deve ritenersi provata. Non vi è pertanto un'ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 117 D.lgs 285/1993 che giustificerebbe l'applicazione al posto degli interessi pattuiti del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7 D.lgs 285/1993, come richiesto da parte convenuta.

Alla luce delle considerazioni fin qui effettuate deve ritenersi che l'unico accordo relativo alle operazioni gestite mediante il conto corrente oggetto di causa, che risulti validamente provato è il contratto di conto corrente n. 7520. Come sopra evidenziato non è provata la pattuizione per iscritto di contratti di apertura di credito, non sono né specificamente allegate, né provate eventuali modificazioni sfavorevoli alle condizioni generali del contratto di conto corrente, successive alla data di stipula; tali modifiche in assenza della precisazione da parte dell'istituto di credito dei giusti motivi che le hanno determinate sarebbero comunque nulle e conseguentemente inefficaci, se sfavorevoli al cliente, per violazione dell'art. 118 D.lgs 285/1993. Le variazioni in senso favorevole al cliente non sono state oggetto di tempestiva contestazione da parte dell'istituto di credito convenuto e pertanto, nella misura in cui sono state applicate nel rapporto di

controcorrente, potranno trovare applicazione perché la loro pattuizione deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

La verifica di eventuali spese, commissioni, interessi non dovuti è stata pertanto effettuata dal CTU con riferimento esclusivo alle condizioni pattuite nel documento sottoscritto il 4.8.1998.

Non è stata demandata al CTU la verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari in quanto la domanda formulata in tal senso dall'attrice è carente in punto di allegazione.

La Se.A****o. S.r.l. non ha precisato nel proprio atto di citazione, né negli scritti successivi, se intendeva eccepire la nullità degli interessi moratori e compensativi, né in quali periodi del rapporto durato circa venti anni si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia. Tale carenza di allegazione non è neanche colmata dalla perizia di parte depositata peraltro irritualmente dopo iscrizione a ruolo e prima della concessione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c. - che sul punto è altrettanto generica. Meritevole di accoglimento è invece l'eccezione di nullità della clausola contrattuale che prevede una diversa capitalizzazione degli interessi debitori (trimestrale) e creditori (annuale) contenuta nel contratto di conto corrente oggetto di causa (doc. 3 comparsa di costituzione parte convenuta). Come noto la Corte di Cassazione nell'anno 1999 accertando l'inesistenza di un uso normativo legittimante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione differenziata degli interessi anatocistici prevista dall'art. 7 N.U.B. (Norme uniformi bancarie) per contrarietà all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass., 16 marzo

1999, n. 2374; Cass., 30 marzo 1999 n. 3096; Cass., 11 novembre 1999, n. 12507).

Poco dopo lart. 25 co 2 del D.lgs n 342/199 ha modificato lart 120 del D.lgs 385/1993 prevedendo che il CICR stabilisse "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria", disponendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Il comma 3 del citato art. 25 ha previsto, per quanto qui interessa, che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, fossero valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, dovessero essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della menzionata delibera, che avrebbe altresì stabilito le modalità e i tempi dell'adeguamento. Il CICR, con la delibera del 9.2.2000, ha poi stabilito (art. 2) che nel conto corrente dovesse essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1 luglio (art. 7, comma 1); in particolare, ove le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le A****O e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale e, previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (art. 7, comma 2). L'approvazione specifica da parte del correntista (e quindi il perfezionamento di un nuovo accordo fondato sulla specifica adesione da parte di quel soggetto) era stabilita per la sola ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (art. 7, comma 3).

La Corte Costituzionale ha poi dichiarato incostituzionale l'art. 25 co 3 del D.lgs n 342/199 nella parte in cui consentiva la sanatoria di tutte le clausole stipulate prima dell'entrata in vigore della delibera CICR. A seguito di tale pronuncia la Corte di Cassazione ha statuito che In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell 'art 25, co 3, del d.lgs 341 del 1999 le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera(Cassazione civile, sez. I, 19/05/2020, n. 9140)

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato, infatti che, sebbene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, non abbia interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, tale pronuncia ha inciso indirettamente sulla disciplina

transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779; Cassazione civile, sez. I, 21/06/2021 n. 17634).

Alla luce di tali principi nel caso di specie la nullità della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione degli interessi non può ritenersi sanata in quanto difetta la prova della pattuizione scritta dell'eventuale adeguamento della capitalizzazione degli interessi attivi. Non può essere condivisa, infatti, la prospettazione della banca convenuta che individua nel caso di specie una modifica migliorativa delle condizioni contrattuali perché il raffronto deve essere fatto con il regime giuridico applicabile al periodo ante 30.6.2000 che prevedeva l'impossibilità di alcuna capitalizzazione degli interessi, rispetto alla quale la capitalizzazione degli interessi passivi, anche se con medesima periodicità di quelle attività, sarebbe comunque peggiorativa. Pertanto la pubblicazione sulla G.U. o l'avviso alla clientela effettuato, di credito nel caso di specie non sono strumenti idonei a far ritenere validamente adeguato il contratto di conto corrente, con la conseguenza che la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi passivi deve ritenersi nulla e il saldo di conto

corrente deve essere ricalcolato con l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi.

È, infatti, altresì consolidata in giurisprudenza l'affermazione che, dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, al conto corrente bancario non è applicabile in via sostitutiva una diversa modalità di capitalizzazione (s.u. 24418/10Cass. 17150/16). Anche di recente la Cassazione ha stabilito che nelle controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice dichiara la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, n. 24156).

In applicazione dei suddetti principi di diritto è stato conferito al CTU l'incarico di ricalcolare il saldo di conto corrente e di verificare l'eventuale presenza di somme indebitamente versate dalla correntista all'istituto di credito convenuto e del quale è possibile ordinare la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c..

Il CTU ha verificato, con una metodologia ritenuta condivisibile, che considerando le condizioni previste nel contratto di conto corrente n. 7520 e le sole variazioni favorevoli al cliente, con eliminazione dell'effetto anatocistico per il periodo precedente rispetto all'entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00 (30/06/00) e mantenendo il regime di pari periodicità trimestrale adottato dalla banca successivamente a tale data, il

saldo ricalcolato del conto corrente a favore del correntista è pari ad 80.181,98

Per tali ragioni la domanda deve essere accolta limitatamente alla somma di . 80.181,98 oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda sino alleffettiva restituzione delle somme, presupponendosi la buona fede dellaccipiens.

Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo in applicazione dei parametri MEDI di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 37/18 devono essere poste a carico dellistituto di credito convenuto in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dominici, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

ACCERTA che alla data del 5.5.2017 il saldo del conto corrente n 7520 intestato a SE.A****o.Sr.L presso BANCA TIRRENICA S.P.A.(oggi INTESA SAN S.P.A) era pari ad 80.181,98 e per leffetto Visto lart. 2033 c.c.

CONDANNA INTESA SAN S.P.A. al pagamento a favore di parte attrice della somma di 80.181,98 indebitamente percepita oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda.

CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in 4.835,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva (ove dovuta) e C.p.a a favore di parte attrice .

Civitavecchia, 9.2.2023

Il Giudice

Alessandra Dominici

